

## **L'EMERGENZA CARCERARIA PER L'EPIDEMIA DA COVID 19 TRA TUTELA DELLA SALUTE E FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA**

L'attuale stato di emergenza dovuta al diffondersi dell'epidemia da Covid 19 non è ancora stata adeguatamente affrontata dal Governo italiano ( resta da vedere il contributo finale del legislatore).

Si oscilla tra approssimazione, buoni propositi e intemperanze varie, senza mai dubitare della differenza tra indagato, imputato e condannato.

L'oggi impone di rilevare che le strutture carcerarie sono sovraffollate e i detenuti esposti al rischio contagio.

Allo stato, l'unico provvedimento normativo che sia intervenuto sul punto è il D.L. n. 18/20, che, all' art. 123, ha agevolato la possibilità per i condannati definitivi con una pena da espiare non superiore ai diciotto mesi, di accedere alla detenzione domiciliare. La possibilità di accedere alla suddetta misura alternativa è tuttavia sottoposta ad una lunga serie di eccezioni: infatti non sono ammessi a tale misura i soggetti condannati per uno dei delitti indicati all'art. 4 bis della l.ord.penit; coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ovvero sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; i detenuti che, durante la loro permanenza in carcere, siano stati destinatari di sanzioni ovvero di rapporti disciplinari ; i detenuti senza fissa dimora ovvero privi di un domicilio che possa garantire la tutela delle persone offese dal reato ( si pensi ai reati di maltrattamento o stalking ovvero ai reati sessuali che siano stati commessi in ambito endofamiliare).

Se però la pena ancora da eseguire è superiore a mesi sei, per la concessione della misura deve essere applicata la procedura di controllo mediante braccialetti elettronici a cui il detenuto deve prestare il consenso.

La procedura è semplificata rispetto a quella consueta prevista per la concessione di una misura alternativa, in quanto la direzione del carcere può omettere la relazione comportamentale prevista dall'art. 11199/2010.

Tuttavia essa deve attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, che non sussistano le condizioni per escludere la applicabilità della misura previste dal citato art. 123 , che il condannato

abbia accettato la attivazione del braccialetto elettronico. Inoltre deve trasmettere il verbale di accertamento della idoneità del domicilio o il programma di recupero o trattamento , nel caso di detenuto tossicodipendente ai sensi dell'art. 94 DPR 309/90 , che dovrà essere redatto dalla polizia penitenziaria , anche se in via prioritaria.

Possiamo sin da subito comprendere che tale normativa è assolutamente inadeguata a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, mentre è idonea ad intensificare l'impegno burocratico.

Infatti innanzitutto essa riguarda soltanto i detenuti definitivi e non quelli sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere.

Inoltre la norma non amplia la possibilità di ricorrere alla detenzione domiciliare rispetto alla normativa già vigente in materia, introdotta dalla legge 26.11.2010 n. 199 e dal successivo ampliamento operato dal Dl. 22.12.2011 n. 211 ed ulteriormente recepita dal D.l. 146 del 23.12.2013 convertito nella l n. 10 del 21.02.2014.

Ne consegue che avranno diritto ad ottenere la misura alternativa ai sensi dell'art. 123 coloro che sarebbero stati sottoposti alla detenzione domiciliare comunque anche in assenza di emergenza epidemiologica.

La semplificazione delle modalità di istruttoria per la concessione della misura, per cui non sarebbe richiesta una relazione comportamentale da parte della struttura carceraria , non accelera in modo sufficiente la procedura di scarcerazione, in quanto la direzione del carcere deve comunque accertare che il detenuto non sia stato destinatario di rapporti disciplinari o di sanzioni nonchè la idoneità del domicilio o della accoglienza presso una comunità terapeutico o del programma terapeutico, adempimenti a cui era tenuta anche prima e che dovranno comunque confluire in una relazione da inviare al Magistrato di sorveglianza competente .

L'ostacolo maggiore è rappresentato tuttavia dalla disponibilità assai limitata dei braccialetti elettronici: si consideri che dei 5000 braccialetti elettronici di cui dovrebbe essere dotata l'Amministrazione penitenziaria, secondo la previsione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria d'intesa con il capo della Polizia, soltanto 920 sono attualmente a

disposizione. Il Governo è ben consapevole di tale difficoltà tanto che l'art.123 cit prevede al comma 4 che debbano essere in via prioritaria destinatari dei dispositivi di controllo a distanza i detenuti con pena inferiore ai sei mesi ovvero progressivamente, al di sopra dei sei mesi, i detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

Si resta in attesa, peraltro con scarse speranze di importanti e doverose modifiche , della legge di conversione del Decreto legge.

Nel frattempo i detenuti sono privati della possibilità di usufruire di permessi premio e del lavoro all'esterno e subiscono importanti limitazioni alla possibilità di continuare a mantenere con la propria famiglia un rapporto diretto e continuativo, stante gli ovvi limiti alla possibilità di visite da parte dei parenti.

Nei giorni scorsi, dell'emergenza epidemiologica nelle carceri dovuta alla diffusione del Covid si è occupato anche il Procuratore Generale della Cassazione che, con una circolare alle Procure Generali, ha raccomandato di privilegiare gli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere.

Con due pronunce coraggiose, i magistrati di sorveglianza di Milano, con ordinanze in data 16 marzo 2020 e 20 marzo 2020, hanno concesso misure alternative ( affidamento provvisorio in via d'urgenza e detenzione domiciliare con differimento della pena ) a detenuti con una pena residua superiore a diciotto mesi, tenendo conto della necessità di evitare un grave pregiudizio per la risocializzazione dei detenuti, costretti dal c.d. decreto "Cura Italia" ad abbandonare il lavoro all'esterno ed anche impossibilitati ad usufruire dei permessi premio.

Anche la Corte europea di Strasburgo è intervenuta sulla assoluta inadeguatezza delle misure adottate per evitare il diffondersi del contagio nelle carceri italiane: adita per la violazione dell'art. 3 Cedu per trattamenti inumani e degradanti e chiamata a decidere in via provvisoria ed urgente , al fine di consentire ad un detenuto di essere posto in detenzione domiciliare anche senza braccialetto elettronico stante la carenza di tali strumenti, la Corte ha accolto la richiesta, sospendendo la decisione in attesa che il governo italiano relazioni su alcuni aspetti tra cui quello relativo proprio alla gestione dell'emergenza da Covid 19 negli istituti di pena.

Pertanto ora il Governo italiano è chiamato a rispondere in modo adeguato alla emergenza epidemiologica delle carceri, prima che si verifichi una situazione analoga a quella che ha causato la morte di centinaia di anziani nelle case di riposo.

Occorre che le Procure richiedano la custodia cautelare in carcere soltanto quando assolutamente indispensabile a tutelare le esigenze probatorie e della collettività.

Sarebbe inoltre opportuno l'applicazione , anche in via provvisoria ma immediata, dell'affidamento in prova ai servizi sociali o della detenzione domiciliare a tutti i detenuti che debbano ancora scontare una pena non superiore ai quattro anni di reclusione, seppure con le eccezioni ritenute opportune per la tutela della collettività e , in particolare, delle persone offese.

Infine è necessario che venga abolito l'obbligo del braccialetto elettronico che non è attualmente disponibile per tutti i detenuti e la cui imposizione crea ritardi nelle scarcerazioni e disparità di trattamento tra i beneficiari della misura alternativa.

Occorre infatti garantire ai detenuti un trattamento umano e non degradante e rendere possibile quella funzione rieducativa della pena, costituzionalmente garantita , che attualmente non è resa possibile dai limiti alla partecipazione alle attività di formazione scolastica e di svolgimento di attività lavorativa imposti dalle misure anticontagio.

Avv.Daniela ROSSI

Avv.Ennio GALASSO